

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

CAPO I – CREMAZIONE

Art . 1 – Disposizione generale

1. Il presente regolamento disciplina, in particolare, la cremazione dei cadaveri, nonché l'affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri.
2. Esso è dettato nell'ambito delle disposizioni in materia, tra cui si richiamano:
 - il D.P.R. 10/9/1990, n. 285 (*G.U. n. 239 del 12/10/1990*);
 - la Legge 30/3/2001, n. 130 (*G.U. n. 91 del 19/4/2001*);
 - la Legge Regionale Piemonte 31/10/2007, n. 20 (*B.U. n. 44*).
3. Le disposizioni del presente regolamento integrano e si armonizzano con quelle del vigente regolamento comunale per il servizio di polizia mortuaria, in quanto compatibili.

Art . 2 – Esercizio della cremazione

1. L'esercizio della cremazione è effettuato presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990, non disponendo il Comune di un proprio impianto di cremazione.

Art . 3 - Autorizzazione alla cremazione di cadaveri

1. L'autorizzazione alla cremazione del cadavere è concessa dal Sindaco del Comune di decesso sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.
2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
3. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Art . 4 – Caratteristiche delle urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
2. L'urna contenente le ceneri, se non destinata alla dispersione, deve essere di materiale solido non degradabile (metallo, marmo, legno, etc.) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.

CAPO II – DESTINAZIONI DELLE CENERI

Art . 5 – Diverse destinazioni delle ceneri

1. Si indicano di seguito le diverse destinazioni delle ceneri, da effettuarsi in conformità a quanto previsto nel presente regolamento ed alle vigenti disposizioni in materia.
2. Le urne contenenti le ceneri possono essere:
 - tumulate all'interno del Cimitero (ad esempio in loculi ossari);

- consegnate al soggetto che ne richiede l'affidamento.
3. Le ceneri possono anche essere disperse.
 4. Gli atti di affidamento e di dispersione possono riguardare anche Comuni diversi dal Comune di Castiglione Tinella. Nel caso in cui il luogo di affidamento o di dispersione delle ceneri si trovi al di fuori del territorio comunale l'interessato deve darne comunicazione al Comune di destinazione.

CAPO III – AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA

Art . 6 - Soggetto richiedente l'affidamento dell'urna cineraria

1. Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto che richiede l'affidamento dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto attraverso apposita disposizione testamentaria.

In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e ss. del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi;

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto interessato. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune presso cui sono collocate le ceneri al momento della richiesta.

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, ovvero non sia stata richiesta una diversa destinazione ai sensi del presente regolamento, le ceneri sono disperse in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. n. 285/1990, nel c.d. cinerario comune se esistente, ovvero nell'ossario comune.

Art . 7 - Procedura per l'affidamento

1. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento il soggetto che richiede l'affidamento, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:

- i dati anagrafici e la propria residenza;
- il luogo di effettiva conservazione;
- la conoscenza della propria diretta responsabilità per la corretta conservazione dell'urna e della possibilità dell'Amministrazione Comunale di effettuare controlli.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previo rilascio di un'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato civile, dalla quale deve risultare la destinazione finale dell'urna. Tale autorizzazione è consegnata al soggetto che richiede l'affidamento ed è conservata in copia presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

CAPO IV – DISPERSIONE DELLE CENERI

Art . 8 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso;

2. La volontà del defunto deve manifestarsi attraverso espressa disposizione testamentaria.

3. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto. In mancanza, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza assoluta di essi;

Non verificandosi nessuna delle ipotesi di cui sopra, dal personale autorizzato dal Comune.

Art . 9 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale è consentita, nel seguente luogo:
 - in area apposita collocata all'interno del Cimitero comunale.

Art . 10 - Procedura per la dispersione

1. Ai fini dell'autorizzazione alla dispersione il soggetto che può eseguirla, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:
 - i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - l'indicazione del termine e del luogo di dispersione delle ceneri;
2. L'urna cineraria vuota può essere riconsegnata al cimitero.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art . 11 – Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto che ne richiede l'affidamento e nel caso di dispersione delle ceneri, è realizzata nel Cimitero del territorio comunale apposita targa collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. L'inserimento del nominativo del defunto all'interno di tale targa è a carico del richiedente, previo pagamento di apposita tariffa.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

Art . 12 –Registri per l'affidamento e la dispersione

1. Le autorizzazioni all'affidamento ed alla dispersione sono registrate a cura dell'Ufficio Stato Civile.

Art . 13 - Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".